

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 24 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del sistema d'informazione Schengen SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) e introduce l'obbligo, ad oggi mera facoltà, per gli Stati membri, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. La proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 881, che prevede l'obbligo di inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio, e dalla proposta COM(2016) 883, che migliora l'uso del SIS ai fini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

rilevato, al riguardo, che a causa del diverso grado di partecipazione di alcuni Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetta "geometria variabile"), è necessario adottare strumenti giuridici distinti;

considerato, in particolare, che la proposta:

- introduce il ricorso ad elementi dattiloscopici (con la novità delle impronte palmari) e di immagine facciale al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS (articolo 3, lettera (f), e articolo 28);

- introduce, all'articolo 24, paragrafo 3, l'obbligo – e non più la mera facoltà – a carico degli Stati membri, di inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE), un divieto d'ingresso nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare. La stessa norma precisa che tale segnalazione debba sostituire la segnalazione di rimpatrio, nel momento in cui l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Strettamente connessa a questa norma è la proposta di regolamento COM(2016) 881 sull'uso del SIS per il rimpatrio di stranieri irregolari, che prevede un meccanismo volto a verificare se il cittadino di Paese terzo, oggetto di una decisione di rimpatrio, abbia effettivamente lasciato il territorio dell'UE e che prevede un meccanismo di allerta in caso di inadempienza;

- prevede, all'articolo 26, una procedura di consultazione che gli Stati membri devono seguire in caso di contrasto tra segnalazioni di respingimento e rifiuto di soggiorno e segnalazioni opposte, come quella sul rilascio di un permesso di soggiorno. In particolare, lo Stato che vaglia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno consulta lo Stato che ha inserito la segnalazione di respingimento, il quale ultimo deve rispondere entro sette giorni. Se, poi, il primo Stato decide di rilasciare comunque il permesso di soggiorno, la segnalazione di respingimento deve essere cancellata. Nel caso inverso, in cui uno Stato vagli la possibilità di emanare una decisione di respingimento nei confronti di uno straniero titolare di permesso di soggiorno, qualora lo Stato che ha emesso il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione di respingimento non viene inserita nel sistema SIS;

- all'articoli da 29 a 31, prevede un ampliamento dei soggetti nazionali che possono accedere ai dati del SIS e la medesima estensione è prevista anche per Europol e per la Guardia di frontiera e costiera europea, sempre nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi compiti;

- agli articoli da 46 a 52, relativi alla protezione dei dati personali, prevedono un rafforzamento dei diritti dei cittadini di Paesi terzi alla tutela dei propri dati, ad accedere alle informazioni che lo riguardano e a disporre degli adeguati mezzi di impugnazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne (Sistema d'informazione Schengen – SIS), per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, il rafforzamento del controllo sulla presenza degli stranieri nel territorio europeo è adeguatamente bilanciato dai limiti imposti nell'utilizzo e nella conservazione dei dati personali e da una più estesa ed esplicitata tutela dei diritti dei soggetti interessati relativamente alla tutela dei propri dati, all'accesso alle informazioni che li riguardano e alla possibilità di disporre degli adeguati mezzi di impugnazione.

Lucio Romano